

C.

TORNATA DEL 21 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Relazione dell'Ufficio Centrale sull'emendamento del Senatore Scialoja rinviato al suo esame — Dichiarazione al riguardo del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Osservazioni del Senatore Scialoja a sostegno del suo emendamento, cui risponde il Ministro delle Finanze — Adesione condizionata del Senatore Di Revel all'emendamento Scialoja e sua proposta riguardo all'articolo 4, acconsentita dall'Ufficio Centrale e dal Ministero — Parole del Senatore Arrivabene — Istanza del Senatore Scialoja per porre a partito per primo la proposta del Senatore Di Revel all'art. 4 — Emendamento alla medesima del Senatore Ceppi, accettato dal Senatore Di Revel — Parole dei Senatori Scialoja, Di Pollone e Ministro delle Finanze — Approvazione della proposta del Senatore Di Revel, che forma l'art. 4, colle modificazioni dei Senatori Ceppi e Scialoja — Ritiro dell'emendamento Scialoja all'art. 2 — Approvazione di quest'articolo — Presentazione del progetto di legge relativo alla perequazione dell'imposta fondiaria — Proposta dei Senatori Di Revel e Di Pollone per l'esame del progetto summentovato — Osservazione del Senatore Di Castagnetto — Adozione delle proposte Revel-Pollone — Deliberazioni per l'aggiornamento delle sedute al 12 aprile — Ri,resa della discussione sul progetto di legge relativo alla Banca d'Italia — Nuova redazione dell'art. 5 proposta dal Ministro d'Agricoltura e Commercio — Obbiezioni ed istanza del Senatore Scialoja, cui aderisce il Ministro suddetto — Approvazione dell'art. 5 secondo la redazione dell'Ufficio Centrale — Emendamento all'art. 6 del Senatore De Foresta, combattuto dal Senatore Farina — Osservazione del Senatore Lauri — Considerazioni del Senatore De Foresta a sostegno del suo emendamento — Reiezione dell'emendamento De Foresta — Approvazione dell'art. 6 modificato dall'Ufficio Centrale — Ritiro dell'articolo 7 tanto del progetto ministeriale che dell'Ufficio Centrale, e sostituzione di un nuovo articolo combinato col Ministero — Approvazione di quest'articolo e dei successivi 8 e 9, colla modificazione proposta dal Senatore Cataldi — Articolo addizionale del Senatore Scialoja, accettato dall'Ufficio Centrale come disposizione transitoria — Approvazione degli articoli 10 al 13 — Osservazione del Senatore Giovanola — Dichiarazione d'adesione alla medesima del Senatore Farina e sua proposta di un altro articolo d'aggiunta — Approvazione dei due articoli addizionali 14 e 15 e dell'intero progetto — Composizione degli uffizi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, e delle Finanze, e più tardi intervengono anche i Ministri dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno e della Guerra.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Si dà conoscenza al Senato di un sunto di petizione.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3434. Il Consiglio Comunale di Livorno (Toscana) porge istanza al Senato perchè voglia introdurre alcune modificazioni alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria. »

« 3435. La Camera di commercio di Bergamo (Lombardia) sottopone al Senato alcune osservazioni e proposte intorno al progetto di legge per la riforma del dazio sugli zuccheri. »

« 3436. I piloti da grano di Genova domandano che nel progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri sia sancita una misura, mercè cui vengano risarciti dei danni che soffrirebbero coll'abolizione della loro Compagnia. »

Presidente. Si dà comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge le lettere dei Senatori Meriui e Serra Domenico, colle quali domandano un congedo, che è loro dal Senato concesso.

Presidente. Il Prefetto di Como fa omaggio al Senato degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1863.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia.

Nella seduta di ieri l'altro il Senato ha approvato il primo ed il terzo articolo del progetto di legge presentato dal Ministero.

L'art. 2 venne rinviato all'Ufficio Centrale per l'esame di un'aggiunta stata proposta dal signor Senatore Scialoja, ed in pari tempo si sospesero gli articoli 4 e 5, sia visto l'esito dell'esame che si doveva fare dall'Ufficio della detta aggiunta all'articolo 2.

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore.* L'Ufficio Centrale ha nuovamente ed attentamente esaminato l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Scialoja.

Lo stesso pare che si divida in due parti distinte.

La prima parte sarebbe per sé e non congiunta colla seconda, una specie di riserva del diritto dello Stato di fare una legge relativa alla Banca dopo il periodo di dieci anni.

Quanto a questa riserva, considerata per sé non parve di una grande importanza e soprattutto non necessaria, giacché il diritto di fare leggi è indubbiamente uno dei diritti più inalienabili che possa avere lo Stato. L'iniziativa delle leggi è espressamente riservata dall'art. 10 dello statuto al Re ed alle due Camere; conseguentemente questa facoltà indubbiamente e il Parlamento e il potere reale la conservano, e non vi è bisogno di dirlo, espressamente.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore.* La seconda parte dell'articolo si riferisce all'accordare la facoltà allo Stato di sciogliere la società della Banca, ove l'assemblea generale degli azionisti non accettasse le riforme che la nuova legge sulla Banca avesse deliberate.

Questa facoltà pare che tenda a togliere alla Banca il diritto a qualsiasi indennità, nel caso che non credesse di sua convenienza di accettare le modificazioni che fossero da qui a 10 anni introdotte nella legge attuale. Se questo è lo scopo, come pare, dell'emendamento proposto, l'Ufficio per sé non potrebbe sapere se attualmente le Banche esistenti siano disposte ad accettare una modificazione di tanta importanza.

Infatti non si deve perdere di mira, che anche dopo dieci anni dall'attivazione della legge che ora discutiamo, l'antica Banca toscana avrebbe avuto ancora una vita di cinque anni, giacché non finisce che con tutto il 1879 il diritto di cui essa gode attualmente; e che per la Banca nazionale la durata attuale, indipendentemente dalla legge che stiamo discutendo, non finisce che nel 1889. Essa quindi coll'innovazione che introduce l'emendamento dell'onorevole Scialoja, sarebbe esposta a perdere 15 anni dell'esercizio che già fin d'ora ha e che le è stato con apposita legge accordato. Non parve probabile all'Ufficio Centrale che le Banche attualmente esistenti fossero per acconsentire ad una eventuale cessazione del loro esercizio, ed alla perdita dei loro diritti per un lasso di tempo così considerevole. Ad ogni modo siccome l'Ufficio Centrale per sé non può conoscere quali sieno le intenzioni dei rappresentanti delle Banche attuali, sotto questo rapporto egli ha creduto di doverne completamente riportare a quanto sarà per dire l'onorevole Ministro, giacché egli non può conoscere le intenzioni di questi enti che attualmente esistono e funzionano, coi quali lo Stato ha un contratto, che non può rescindere senza accordare loro la debita indennità. Quindi l'Ufficio, ripeto, si riporta a quanto sarà per dire il signor Ministro, giacché egli solo è in caso di conoscere quali siano le intenzioni di questi contraenti.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja.** La cedo al signor Ministro, se vuol parlare.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Il punto di partenza è diverso, ma arriviamo alla medesima conclusione.

Io non posso accettare l'interpretazione dell'onorevole Relatore intorno all'art. 2.

L'articolo 2 stabilisce occorrere una legge per modificare lo statuto, anche quando ci fosse l'accordo fra le due parti, ma non che una legge possa mutar lo statuto senza l'accordo fra le due parti. In questo senso dico e ripeto quello che dissi già ieri l'altro, che non posso accettare la proposta dell'onorevole Scialoja ed aggiungo ora che questa non è per nulla accettata dalle parti interessate.

Osservo che noi abbiamo votato l'articolo 63 dello statuto; abbiamo votato che la società durerà fino a tutto il 31 dicembre 1899.

Comunque si voglia vulgere il discorso finisce sem-

pre a questo: non sono più 36 anni che si sono dati, è un termine notevolmente più breve.

Se si dice che ad un certo punto della durata della Banca, il Governo ha la facoltà di mutare, di imporre una riforma dello statuto, siccome non è possibile a questo momento dire quale sia la riforma, perchè non credo che alcuno potrebbe fin d'ora indicare quali saranno le future modifiche; è chiaro che la facoltà rimarrebbe illimitata, è chiaro che la società riguarderà il termine che si fissa da oggi come il termine vero di sua esistenza. E la Banca in simile incertezza del suo avvenire non potrà a meno di preoccuparsi grandemente dei danni che potrà recarle la combinata riforma, alla quale essa non è chiamata a dar voto. Si immagini, per esempio, che dopo essersi disputato tanto sulla formazione delle assemblee locali, sui Consigli amministrativi, ecc., si venga a capo di 10 o di 15 anni, a dire: io voglio un'altra direzione, un'altra forma di assemblee, un altro organamento; credete voi che queste radicali variazioni possano imporsi senz'altro alla Banca? che debba essa essere costretta ad accettare qualsiasi condizione per non aver a liquidare?

Dico poi che non vi è assoluta necessità della proposta, perchè i mezzi che ha il Governo sono sufficienti per ottenere che una riforma che apparisca veramente utile e indispensabile al pubblico ed alla Banca, si faccia in modo conveniente.

Dunque voglio dire, che l'influenza morale del Governo sarà sufficiente per ottenere a tempo opportuno una riforma che apparisse necessaria, prima che si arrivi al termine della concessione.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Signori Senatori, sono molto imbarazzato a sapere d'onde e come incominciare a rispondere all'Ufficio Centrale ed al Ministero, perchè se l'uno e l'altro sono d'accordo nelle conclusioni, sono però disaccordi nelle premesse.

Io quindi combatterò, quanto a premesse, due nemici dissidenti; quanto a conclusioni, avversari riuniti in una sola falange.

Dice l'Ufficio Centrale, che l'articolo 2, come è proposto da esso Ufficio, dà al governo l'illimitata facoltà di rivedere per mezzo di legge gli statuti della Banca.

Qualunque rimprovero che si voglia fare all'Ufficio Centrale nell'esame di questa legge sarebbe privo di fondamento ed ingiusto.

Noi siamo stati edificati della sua diligenza e della sua dottrina. Ma il rimprovero che egli meriterebbe anche meno di qualunque altro, sarebbe quello di non averci fatto dimenticare, che la materia che abbiamo per le mani, non è solo argomento di una legge d'interesse pubblico, ma sì d'interesse privato.

Più di una volta ci si è rammentato che le clausole degli statuti non potevano essere essenzialmente modi-

ficate, senza sapere se gli azionisti volessero o non accettare le modificazioni.

E bene io suppongo che con queste disposizioni di spirito non sia venuta meno all'Ufficio Centrale la solita sua diligenza, quando disaminò l'articolo 2 del disegno di legge. Or se esso credette che codesto articolo conferisse facoltà illimitata al potere legislativo di rivedere gli statuti della Banca, esso opinò che gli azionisti potessero accettare una clausola assai più dura di quella che io propongo; una clausola che io respingerei nell'interesse della società medesima, perchè non le lascerebbe sicurezza di sorta sino dal giorno seguente a quello in cui la presente legge sarebbe votata.

Il mio articolo in questa ipotesi accorderebbe una guarentigia maggiore alla società, ed in questo caso io non so nè come, nè perchè l'Ufficio Centrale sostenga che si debba avere l'assenso formale della società medesima per accettarlo.

Ma in ciò il signor Ministro dissente dall'Ufficio Centrale, dal quale però ieri l'altro sin da principio non dissentiva, sebbene poi riformasse il suo pensiero dopo la lunga discussione, che ebbe luogo in Senato. Ciò mi farebbe quasi supporre che quando il Ministro ha presentato la legge abbia anch'egli avuto in animo quello che l'Ufficio Centrale sostiene ancora oggi.

Ma, comunque sia, oggi il Governo dice, sapere che i contraenti non accetterebbero la modificazione da me proposta.

Innanzitutto, o Signori, altra cosa sono gli statuti della Banca, che i contraenti si sono obbligati ad accettare ed hanno sottoscritto, ed altra cosa è la legge, la quale non credo che possa sottoporsi all'approvazione degli azionisti.

Ma oltre di ciò il rammento che le parti che accettarono gli statuti, si riservarono la ratifica dell'assemblea generale degli azionisti.

Io non so con: nel breve tempo di 2½ ore il signor Ministro abbia potuto consultare tanti azionisti da prevedere quello che sarebbe detto in un'assemblea generale, come abbia potuto indovinarne la mente, interpretarne lo spirito.

Quanto a me io sono certo, anzi certissimo, che se l'emendamento da me proposto sarà accolto dal Senato, gli azionisti l'accetteranno. E per vero sarebbe irragionevole che gli azionisti italiani non accettassero quello che si pratica in tutto il mondo civile.

Quando il Governo austriaco rivide nell'anno scorso gli statuti della Banca di Vienna, tra le modificazioni che vi introdusse, vi è quella che si legge nel primo articolo degli statuti riformati, e che è concepito così:

« Il privilegio accordato alla Banca nazionale che dovrebbe durare sino a tutto dicembre 1866, viene per effetto del presente statuto modificato e prorogato. Esso durerà sino a tutto dicembre 1876. »

Fu più reciso il Governo austriaco, di quello che fossero altri governi e volle assolutamente che il pri-

vilegio non durasse oltre 10 anni: e fece bene e saviamente, quanto noi faremmo male ed imprudentemente ad impegnarci senza rimedio fino alla fine del secolo.

Perciocchè nei tempi in cui viviamo la questione del miglior ordinamento delle Banche è tra quelle che sono più fortemente agitate. Non vi è oggi economista per emincute che sia, il quale possa dire, quale sia il sistema di ordinamento delle Banche, che possa dirsi esente da ogni pecca; ma oggi tutti gli economisti, meritevoli di questo nome, diranno, che la questione è *sub judice*; e che è imprudenza impegnar l'avvenire che è gravido della soluzione del problema che è stato già posto.

Ed il problema posto, o Signori, è uno dei più gravi problemi economico-sociali, perchè tutto ciò che si attiene all'ordinamento del credito può efficacemente sul ben essere generale dei popoli e sull'avvenire della società moderna, di cui è tanta parte l'elemento economico.

Sotto il Governo parlamentare in Francia, furono nel 1840 riveduti gli statuti di quella Banca. Il Governo proponeva al Parlamento il prolungamento del privilegio sino al 1866, cioè pel periodo di 25 anni.

Ma alla Camera dei Deputati fu proposto un emendamento simile al mio; e quel Ministero meno tenace, che non sia ne' suoi propositi il nostro, lo accettò volentieri; e gli azionisti francesi meno formidabili degli azionisti nostrani, non si attentarono a ricusarlo.

E nella Camera dei Pari, sul rapporto dell'illustre nostro concittadino Rossi, non si sollevò neppure una voce per reclamare contro questa clausola introdotta nell'altro ramo del Parlamento; nè il Rossi disse altro nel suo rapporto, che le parole che io vi leggerò, se me ne date licenza.

Eccole:

« Dans le projet primitif, on demandait la prorogation pure et simple du privilège jusqu'au 31 décembre 1867 (art. 1). Par un amendement que le Gouvernement accepte, on vous propose de dire que néanmoins le privilège pourra prendre fin ou être modifié douze ans après son renouvellement, c'est à dire le 31 décembre 1855, s'il en est ainsi ordonné dans l'une des deux sessions qui précéderont cette époque. »

E qui mi piace rammentare al signor Ministro del Commercio, che allora in Francia, o come più tardi in Inghilterra, nessuno si avvide della contraddizione tra le due durate, cioè tra la durata normale di 25 anni stabilita per la società, e la durata eventuale, proveniente da una modificazione legislativa. Onde in non so perchè in Italia debba essere contraddizione quello, che passando al di là delle Alpi, più contraddizione non è. La legge della contraddizione è legge logica ed unica per tutto il genere umano.

In Inghilterra nel 1844 fu fatto un progresso, ma non un progresso che giustificerebbe lo spavento degli

azionisti, od il rimprovero che mi è fatto dal Ministero, invocando la logica.

Un uomo stimabilissimo, quanto possono essere coloro che seggono sul banco dei Ministri, Sir Robert Peel, proponendo nel 1844 il rinnovamento e le modificazioni a tutti note degli statuti della Banca inglese, notava per l'appunto, in uno de' suoi splendidi discorsi, come sino a quel tempo si fosse malamente il Governo inglese contentato di apporre al suo prolungamento del privilegio la clausola che ogni dieci anni soltanto si potesse rivedere lo statuto della Banca; vedete, diceva egli, che se io non fossi venuto a tempo in quest'anno, che precede l'ultimo della espirazione del decennio, per proporvi modificazioni che reputo indispensabili al riordinamento del sistema bancario, voi l'anno venturo non avreste più avuto l'agio d'introdurle, ed avreste dovuto attendere altri dieci anni.

Lamentava dunque Robert Peel che soltanto di decennio in decennio si potessero rivedere gli statuti della Banca inglese, e profferiva queste solenni parole che io vi leggerò in francese, poichè le estraggo dal suo discorso tradotto nel *Journal des Economistes*:

« Venons maintenant à la durée que le Gouvernement propose d'accorder à la nouvelle charte de la Banque. Il y a dix ans, elle fut renouvelée nominale-ment pour 21 ans avec la condition que le Parlement pourrait la reviser à la fin de la période à laquelle nous sommes arrivés. Je propose de lui accorder une nouvelle durée de 21 ans, mais avec cette modification à la clause spéciale de l'acte de 1833, que lors même que le Parlement oublierait de faire usage de son droit de révision à l'expiration des dix ans, la charte ne se trouverait pas par ce seul fait, renouvelée jusqu'à la fin de la période de 21 ans. Nous voulons que le Parlement conserve son droit intact, à partir de l'expiration des dix ans, jusqu'à la fin des vingt ans, en avertissant toutefois la Banque une année d'avance. »

La contraddizione così flagrante in cui sono caduto io, distinguendo tra la durata degli statuti fino al 1899 e la revisione loro dopo 10 anni, è precisamente quella in cui cadde sir Robert Peel; sono soddisfatto di aver nell'errore un tale compagno!

Ho tenuto la mia parola: ho dimostrato, se non erro, che in tutta l'Europa civile, non si è trovato strano che il concetto espresso nel mio emendamento sia applicato alle più grandi Banche, e tra queste, alle Banche, le quali sono più connesse coll'amministrazione dello Stato, e che adempiono al maggior numero d'incumbenze governative, cioè a tutte quelle che il Ministero desidera che siano man mano affidate alla nostra, come il servizio delle zecche, e quello delle tesorerie, ed anche a qualche cosa di più, come è il pagamento del debito pubblico in Inghilterra.

Auzi, o Signori, ho dimostrato come da eminenti uomini di Stato e da tutti i legislatori sia stato considerato come un progresso richiesto dalle condizioni dei tempi, che accordando un privilegio di 20 o 30

anni, si riservasse al potere legislativo la facoltà di ritirarlo o modificarlo, in Francia, ogni 10 anni, ed in Inghilterra dopo 10 anni, ma senza interruzione di anno in anno sino all'ultimo della sua durata.

Se non che, o Signori, mi dirà forse il signor Ministro, guardiamo l'esempio più recente della Francia imperiale.

Al 1857 in Francia fu rinnovato il privilegio alla Banca per 30 anni senza restrizione veruna.

Egli è vero che quel Ministro delle Finanze credette di concludere un buon negozio facendo versare agli azionisti della Banca cento milioni coll'obbligo di impiegarli in rendite pubbliche dello Stato e dando in cambio di questo prezzo il privilegio per 30 anni, sebbene ristretto in certi confini, cioè in quelli che ha sempre avuto il privilegio della Banca francese: ma è vero altresì che per quanto riservata dovesse essere la parola nel Parlamento francese, i reclami si sono sollevati in quelle aule e nella stampa. Tutti gli uomini eminenti, tutti coloro che non sono avvocati della Banca o che non iscampano per conto della Banca, hanno protestato contro questa infeudazione del privilegio della Banca per 30 anni.

Dopo le cose che ho esposte, non ho bisogno di altri ragionamenti per combattere gli argomenti che mi si sono finora opposti, e che sono, per così dire, estrinseci al subbietto.

Mi si è detto: tra il vostro emendamento e la durata della società ci è contraddizione: ma gli esempi di altri popoli pur civili come noi mostrarono che contraddizione non vi è.

Si è lanciato il solito motto: gli azionisti non accetteranno. Io mi permetto di non partecipare a questo medesimo timore.

In Francia, in Inghilterra, in Austria gli azionisti accettarono quel che da alcuni tra noi sembra inaccettabile, ed io non dubito né punto né poco che gli azionisti delle due Banche contraenti accetterebbero il mio emendamento.

E per vero, o Signori, se gli azionisti fossero fin da oggi tanto potenti, che non avendo ancora noi fatta la legge, la loro disapprovazione, soltanto sospettata, ci spaventasse a segno da costringerci a respingere l'emendamento, proposto nell'interesse dell'universale, lascio considerare al Senato quali possano essere mai i mezzi indiretti che il Ministro d'Agricoltura e Commercio credeva avere in sua mano di qui a non so quanti anni per combattere quel monopolio formidabile, che oggi noi vogliamo creare con la lunga ed intangibile vita di tutto il resto del secolo decimonono.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Senato mi perdonerà se prendo la parola in un argomento, il quale tuttoché sia di spettanza peculiare del mio collega il Ministro di Agricoltura e Commercio, ha però tanta attinenza

colle finanze da meritare grandemente l'attenzione e le considerazioni del Ministro delle Finanze.

Io credo che tutto l'argomento dell'onorevole Scialoja, che ha molte parti assai lodevoli, si fonda però sopra circostanze di fatto compiutamente diverse. Se vi esistesse una Banca nazionale d'Italia, la quale già da 30 o 40 anni fosse in vigore e che essa si estendesse a tutte le parti del Regno, se il suo capitale fosse versato, se i suoi biglietti fossero accettati ovunque senza difficoltà, e si presentasse la questione di porre la limitazione che testè accennava l'onorevole proponente, io per avventura mi troverei del suo avviso, convalidato qual'è dall'autorità di tanti illustri uomini da esso invocata. Ma qui si tratta di cosa ben diversa. Qui si tratta invece di creare una Banca, si tratta di dare ad essa le condizioni di esistenza; imperciocchè le Banche d'Italia esistenti, sebbene si fondino nella nuova, pur tuttavia coll'aumento del capitale e coll'estensione che prende, può questa riguardarsi come un nuovo grande istituto. Mi pare adunque che la specialità della condizione in cui ci troviamo debba far decisamente rifiutare l'emendamento proposto dall'onorevole proponente, imperocchè una delle condizioni della riuscita ella è al certo la sicurezza d'una data stabilità.

Che le due Banche attuali che si tratta ora di fondere, insieme, noi abbiamo un capitale di 40 milioni versati, capitale che vogliamo portare a 100; si aggiunge la circostanza che in alcune parti del Regno il biglietto di Banca non è ancora conosciuto: ora è nostro intendimento di dare a questo istituto tale forza da trovare facilmente tanto il capitale che ancora gli manca, quanto l'accettazione de' suoi biglietti, e per ottenere ciò non dobbiamo lasciar sospesa sulla sua testa una spada di Damocle, qual sarebbe quella dell'onorevole Senatore Scialoja.

Egli è certo, o Signori, che se l'emendamento proposto fosse accettato, esso influirebbe grandissimamente sul credito dell'istituto.

Io non so cosa farebbero gli azionisti, ma so bene che, quand'anche essi accettassero la condizione onerosa che verrebbe loro, colla proposta del Senatore Scialoja, imposta, vi sarebbe nondimeno un abbassamento di credito pel nuovo istituto.

Io credo che il Senato ed il Governo hanno diritto di prendere le precauzioni, le cautele opportune a che la Banca adempia al suo scopo, perchè l'interesse pubblico sia salvo; ma stabilite queste, pare a me che noi dobbiamo tutti unanimemente sforzarci a dare alla Banca il maggior vigore possibile, il maggior credito, affinché essa divenga veramente utile al paese.

Ora, per una Banca che si va ad istituire, io ripeto la durata proposta nel progetto di legge ed accettata anche dal vostro Ufficio Centrale assolutamente indispensabile, e tanto più in quanto che dal contesto degli altri articoli della legge si rileva apertamente non poter esistere qui né quel monopolio, né quell'infeudazione,

contro la quale giustamente alcuni scrittori moderni francesi hanno reclamato.

Verrà tempo in cui le osservazioni che l'onorevole Senatore Scialoja metteva in campo, saranno opportune anche in Italia, ma per ora non lo sono, mentre il periodo in cui ci troviamo esige che si fondi una Banca unica per tutto il Regno, e che questa si abbia la maggior forza possibile.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel, poi l'avrà il Senatore Farina.

Senatore Di Revel. Io credo che la questione che si agita intorno alla proposta dell'onorevole Senatore Scialoja e che versa sull'articolo 2, non possa disgiungersi dalle disposizioni contenute nell'articolo 4, in cui è detto che « I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le casse dello Stato. » Io credo, dico, che questi due articoli hanno fra loro un'intima connessione.

L'onorevole Senatore Scialoja si preoccupa della possibilità che fino al 1899, cioè sino alla fine di questo secolo, il Governo non possa più recare modificazioni allo statuto della Banca, per quanto le condizioni dei tempi e delle cose fossero mutate, cosicchè si possa trovare in faccia alla Società vincolato a segno che la cosa pubblica ne possa soffrire.

Sino ad un certo punto io sarei del suo avviso, se le disposizioni dell'articolo 4 dovessero passare come sono scritte.

Se realmente si stabilisse per legge che il Governo dovrà accettare i biglietti della Banca in tutte le casse dello Stato, la Banca essendo investita per legge di questa larga concessione, avrebbe un mezzo di ricalcitrare, di esimersi dal recare ai suoi statuti quelle modificazioni che i tempi consigliassero, e così un mezzo per impedire che il Governo possa venire a farsi delle modificazioni; ma se noi non ammetteremo, come proporrò a suo tempo, che sia stabilito nella legge l'obbligo al Governo di accettare i biglietti di Banca, ma che sia semplicemente autorizzato ad ordinare che i biglietti siano ricevuti nelle casse dello Stato, stabilendo che questo sia rinvocabile, io credo che in tal guisa il Governo avrà sempre un'arma potentissima per costringere la Banca a venire ad accordi ragionevoli, allorché il tempo ne manifestasse il bisogno.

Dirò di più; io veggio che all'articolo 5 è detto:

« Nessun'altra società può essere autorizzata ad emettere biglietti al portatore, se non per legge. »

Egli è evidente che la Banca non ha sola il privilegio di emettere biglietti di circolazione, essendovi la dichiarazione che quest'autorizzazione potrà anche essere per legge concessa ad altra società.

Ora, si ponga il caso che a capo di dieci anni si riconosca che le condizioni interne sono talmente mutate, che le condizioni economiche hanno preso uno sviluppo tale, per cui sia necessario modificare gli sta-

tuti della Banca, io dico che, indipendentemente dall'azione che il Governo ha sopra un istituto di questa natura, gli basterebbe di rievocare la disposizione per cui i biglietti siano accettati dalle casse dello Stato, gli basterebbe di manifestare il desiderio di concedere ad un'altra Banca la facoltà di emettere biglietti di circolazione, perchè l'attuale Banca dovesse piegarsi e arrendersi a quelle condizioni che fossero credute ragionevoli.

Quindi per me, in principio, può stare la tesi sostenuta dall'onorevole Scialoja, non però in termini così generali, perchè vediamo che non da per tutto questo sistema è stato adottato.

Sicchè, ove l'articolo 4, relativamente al corso dei biglietti, sia modificato nel modo da me indicato, si potrà ottenere il fine che si prefiggeva il proponente, diversamente nelle condizioni attuali, come opportunissimamente ha osservato il signor Ministro delle Finanze, si ingenererebbe una gravissima sfiducia, per cui, mentre noi ci sforziamo di introdurre l'istituzione della Banca in paesi che non la conoscono affatto, introdurremo invece una condizione che arrischierebbe di compromettere l'istituzione stessa, quindi dichiaro che io subordino la proposta dell'onorevole Scialoja all'accettazione dell'articolo 4 modificato nel modo indicato, che, cioè, non sia portato per legge l'obbligo al Governo di accettare i biglietti, ma che sia bensì facoltativo al medesimo sia di concederlo per Decreto reale, sia di rinvocarlo.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'onorevole Senatore Di Revel appiana la via alla soluzione. Egli ben dice che gli articoli 4 e 5 sono quelli che contengono la base del nostro sistema, e che quando si è dichiarato nell'articolo 5 che non si può creare alcuna nuova Banca di circolazione, ossia alcuna Banca con emissione di biglietti se non per legge, si rendono inutili le maggiori cautele desiderate dall'onorevole Senatore Scialoja: basta solo che coll'articolo 4 invece di fare obbligatoria la ricezione dei biglietti nelle casse dello Stato, si faccia facoltativa.

E perchè l'avviamento in cui ci mette l'onorevole Senatore Di Revel possa veramente riescire efficace, io credo utile di dichiarare per parte mia, e credo che il mio Collega delle Finanze non mi contraddirà, che non ho difficoltà ad accettare la proposta che fa l'onorevole Senatore Di Revel, che cioè si dichiari semplicemente facoltativa la ricezione dei biglietti della Banca nelle casse dello Stato. Ed in tal senso egli ben dice, che quella tale influenza morale, di cui parlavo poco prima, e che può, a suo tempo, indurre la Banca ad una ragionevole riforma, diventerà anche più forte e più efficace.

In conseguenza pregherei di fare la discussione dell'articolo 4 prima di quella dell'articolo 5, ovvero rite-

nere la dichiarazione che facciamo, che non rifiuteremo la mutazione della frase all'articolo 4.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Prima la parola spetta al signor Relatore, poi l'avrà il signor Senatore Arrivabene.

Senatore Farina, Relatore. Anzi tutto dichiaro che l'Ufficio Centrale si era già preoccupato delle osservazioni fatte dal conte Di Revel, ed aveva deliberato di accettare egli pure l'innovazione di cui fece cenno l'onorevole Senatore.

Venendo poi alla questione attuale, egli non può lasciare senza qualche risposta quel che venne detto in contrario.

Anzi tutto nella interpretazione dell'articolo 2 è bensì vero che l'Ufficio Centrale ha detto che crede, e persiste nel credere, che la facoltà di far leggi nello Stato sia una delle più inalienabili, ma non ha mai voluto sostenere che quando si faccia una legge la quale tolga o modifichi un diritto preesistente, non si debba dipendentemente da questa novità accordare indennità alle persone che potessero essere danneggiate. Questa è una cosa diversa dall'altra, e il sostenere che non ci debba essere indennità non è menomamente nelle intenzioni dell'Ufficio Centrale, quantunque a me, esaminando improvvisamente l'emendamento l'altro giorno, possa essere sfuggita qualche parola che inducesse a credere diversamente, dichiaro che l'Ufficio Centrale non intende privare di indennità chiunque possa esser stato danneggiato da una legge dello Stato dei diritti in lui preesistenti.

Fatta questa osservazione risponderò poche parole alla proposizione dell'onorevole Scialoja, il quale trovava diversità fra lo statuto e la legge; e diceva: ciò che avete stabilito nello statuto non è necessario che lo stabiliate nella legge. Ma la legge è approvativa dello statuto: evidentemente sarebbe strano di mettere una cosa in contraddizione coll'altra; e quando si adottò già lo statuto si aveva presente che l'articolo della legge reudevà obbligatorio e la legge e lo statuto medesimo, perchè uno statuto approvato per legge diventa esso stesso parte integrante della legge medesima.

Mi occorre poi fare qualche osservazione circa ai numerosi esempi che andò citando l'onorevole Senatore Scialoja, per dire che in altri paesi si prescrive la revisione dello statuto ad un'epoca determinata. Vero è che questo fu fatto, ma in quali occasioni? Sempre che, o spirava il privilegio della Banca, oppure quando nella legge che aveva accordato il privilegio alla Banca era prefissa un'epoca nella quale si dovesse rivedere lo statuto.

Vede dunque il Senato che questi esempi non hanno che fare col caso nostro, imperocchè noi qui abbiamo due Banche, esistenti in modo che se non andasse in attività la presente legge durerebbero l'una fino al 1879, l'altra fino al 1889. Se noi facciamo cessare queste Banche, per quel che ho detto precedentemente che chi ha un diritto e ne viene privato da una legge dello Stato ha diritto inamovibilmente ad una indennità,

quando non si acquieti alle condizioni che colla nuova legge gli sono fatte, così tale diritto all'indennità lo hanno esse pure.

Consequentemente l'esempio citato dall'onorevole Scialoja non calza punto alle condizioni nostre, perchè noi abbiamo già due enti i quali hanno dei diritti acquistati, dati loro dallo Stato, l'uno dei quali dura fino al 1889 e l'altro fino al 1879.

Se dunque essi rinunzieranno a questo diritto, se non pretenderanno indennità per l'abbandono del medesimo si potrà procedere oltre; ma io credo che sia necessario che prestino il loro consenso, senza del quale non potranno essere privati del diritto acquisito, e che hanno piena facoltà di esercitare in ogni sua parte.

Credo dunque che anche sotto questo riguardo le osservazioni dell'onorevole Scialoja non calzino alla questione.

Del resto per quanto la questione delle Banche possa riguardarsi *sub judice* specialmente nei paesi dove è molto esteso il credito, come ottimamente osservava l'onorevole Ministro delle Finanze, questa ragione non si potrebbe invocare da noi dove specialmente in alcuni paesi il credito si può dire tutt'affatto bambino e le nozioni del medesimo non ancora rese comuni alla generalità delle classi dei cittadini. Del resto io mi limiterò alla mia volta a citare un esempio di quello dell'Olanda che non più lontano dell'anno scorso decise in un senso ad un dipresso identico al nostro la questione che là pure si agitava relativamente alla organizzazione di quella Banca.

Dopo ciò io spero che il Senato non ammetterà l'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoja.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Poichè il mio onorevole collega ha fatto allusione a me, io debbo dire che non ho nessuna difficoltà ad accettare il concetto dell'onorevole conte Di Revel. Io credo che l'origine di questo articolo sia venuta da ciò, che i biglietti della Banca Toscana sono realmente ricevuti per legge nelle casse dello Stato, mentre quelli della Banca nazionale qui esistenti sono ricevuti solo facoltativamente.

Ad ogni modo io non do a questa cosa una grande importanza, perchè credo che fra lo Stato, la Banca ed il paese ci siano tali nessi di utilità che non so dubitare che non vengano ricevuti sempre i biglietti della Banca nelle casse dello Stato.

Ma trovo giusto che questa facoltà possa essere riservata al Governo, nè credo d'altra parte che ciò scemi punto il credito dell'istituto che noi stiamo per creare; quindi si potrebbe, in questa intelligenza, passare senza più all'emendamento dell'onorevole Scialoja.

Presidente. Prima di dar la parola al Signor Senatore Arrivabene, a cui spetta per primo, pregherei il signor Senatore Di Revel di voler formulare l'emendamento che ha proposto.

Senatore Di Revel. Ne aveva formulato uno che

portai al banco dei Ministri: il signor Ministro delle Finanze propone una redazione a cui mi accosto.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La redazione sarebbe questa:

« Il Governo di S. M. è autorizzato ad ordinare che i biglietti della Banca d'Italia siano ricevuti nelle casse dello Stato. »

Presidente. La parola è al signor Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Quando io presi la parola nella discussione dello statuto all'articolo 61 feci un'osservazione per la quale trovavo che era troppo lungo il privilegio accordato alla Banca, dovendo esso durare fino alla fine del 1899; ma confesso il vero che allora io non avevo posto sufficientemente attenzione all'articolo 5. Mi pare ora che, coll'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Di Revel, dovrebbe arquietarsi interamente l'onorevole mio amico e collega il Senatore Scialoja.

Con queste due disposizioni il Governo può autorizzare altre Banche ad emettere altri biglietti, e quindi il privilegio della Banca attuale verrebbe a cadere; mi sembra perciò che si possa votare l'emendamento del Senatore Scialoja, che ciascuno voterà secondo la propria coscienza, e dopo si potrà continuare il nostro lavoro.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Se il mio emendamento, che ha sollevato tanta tempesta, non avesse potuto avere altro risultamento che l'adozione del temperamento conciliativo proposto dall'onorevole conte Di Revel, io me ne compiacerei con me medesimo come d'una buona azione e, permettete che il dica, me ne rammenterei come un servizio renduto al paese.

Ma, se com'è, mi permetterà l'onorevole Ministro delle Finanze che io insista perchè si voti prima l'articolo 4 e dopo il mio emendamento. Perciocchè non basta la proposizione di un Senatore e l'accettazione di un Ministro, perchè un articolo emendato diventi legge. E siccome ho speranza che questo emendamento sia accolto, potrebbe agevolare il respingimento del mio; così insisto perchè l'emendamento da me proposto e che per ora non ritiro, sia messo a partito dopo che l'articolo 4 emendato dall'onorevole conte Di Revel sarà posto ai voti.

Quanto poi ad alcune cose dette dall'onorevole Ministro delle Finanze, osserverò che è antico l'adagio che è meglio incominciare bene che non cominciare male, invecchiare peggio, e dopo che si è invecchiati pensare al modo di correggersi e di ringiovanire. Così di ringiovanimenti non ne è ho visti mai, e rarissimi sono quelli dell'emendazione dei vecchi, per quanto siano frequenti i casi di buona educazione se giunge a tempo.

Il signor Ministro della Pubblica Istruzione, che mi è dirimpetto può dir meglio di ogni altro se sia più facile correggere i vecchi o ben insegnare ai giovani.

Sicchè il dirci: Contentatevi di una Banca che non sarà perfetta, ma che per le condizioni arretrate del nostro credito può per ora convenire meglio al paese; datele non pertanto la vita dell'intero secolo, perchè poi verrà il 1° gennaio 1900 a proporvi una nuova Banca che potrà essere più utile; è tale esortazione e tale promessa che propriamente non mi soddisfano.

In ogni modo, perchè si fa spesso valere questo argomento, di essere le condizioni del credito presso di noi tanto diverse da quelle di altri paesi più avanzati in civiltà, che certe istituzioni buone per quelli non ci possono oggi convenire, anzi, secondo il signor Presidente del Consiglio, non ci potranno convenire neppure per tutto il corso di questo secolo; mi si permetterà che a questa assertiva, ch'è una specie di luogo comune parlamentare, io opponga un'osservazione generale, che credo assai fondata.

Non è la maggiore o minore importanza di una materia qualunque che richiegga una forma d'ordinamento sostanzialmente diversa; ma sì le cose di diversa natura. Il credito più o meno sviluppato non cessa di essere credito; e perciò l'ordinamento odierno delle Banche se fosse vizioso, sarebbe tale così dove il credito è molto sviluppato come dove lo è poco. Anzi il miglior ordinamento contribuirebbe a svilupparlo dove si trovasse arretrato. Quante volte parlando di una istituzione che prova tanto bene in Inghilterra e che è nota a tutti, intendo dire della *Clearing house*, non ho udito a dirmi: « beati gli Inglesi che ne possono profittare! » Chi sa quando noi potremo avere una simile istituzione. Per essere in grado di trarne vantaggio è indispensabile che il credito sia molto più innanzi che non è tra noi....

Senatore Farina, Relatore. Sicuro...

Senatore Scialoja. Ed anche l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale fa eco a questa credenza quantunque egli sia tanto informato delle istituzioni di credito nostrane, e quantunque essendo egli stato Prefetto di Livorno dovesse meglio d'altri sapere, quel che io ho sino a ieri ignorato, cioè che la *Clearing house* è cosa vecchia in Livorno, ed era già in Toscana prima che fosse stata trapiantata in Inghilterra.

A Livorno dunque sono le così dette *Stanze di liquidazione*, e nel modo in cui mi si è descritto l'ordinamento di queste stanze da uno dei principali banchieri toscani, ho avuto motivo di convincermi che le *Stanze di liquidazione* di Livorno, operano anche meglio della *Clearing house* di Lombard street, dove fu introdotta da uno dei Corsi di toscana.

Vegga dunque il Senato quanto male si argomenti talvolta dalla minore o maggiore esecuzione del credito alla possibilità o alla impossibilità di certe pratiche o di certi istituti.

Se le stanze di liquidazione s'introducono a Londra

diventano note a tutti e pare che non possono convenire se non a quella che è la più grande città commerciale del mondo, se restano a Livorno e la piccola Toscana sono ignorate anche da quelli che sono più informati della storia delle istituzioni di credito.

Quanto poi al timore del signor Presidente del Consiglio che non si abbassi il credito della Banca riservando la facoltà al potere legislativo di rivedere l'ordinamento dopo un certo numero di anni, noi credo che punto né poco fondato.

È noto l'adagio che le antiche imposte sono le migliori, ma non è egualmente noto l'adagio che bisogna fare invecchiare le istituzioni per poterle utilmente riformare.

Lasciando libero il campo alla riforma delle istituzioni, s'induce nel pubblico la fiducia che saranno migliorate, il che le mette in maggior credito. Al contrario se voi proclamate che per tutto il secolo in cui viviamo, se non piace altrimenti agli azionisti, il paese dev'esser costretto ad ammirare come perfettissimo questo parto della nostra Banca; vi la condannate a nascere con la impronta del discredito.

Ieri l'altro quando era quasi al termine la votazione dello statuto l'onorevole Relatore, combattendo una proposta che fu poi da me ritirata, vi diceva che « tuttavia non è da negarsi come colla proposta del Senatore Scialoja si provvedesse ad una lacuna che veramente esisteva ed esiste sia nel progetto governativo, sia nel progetto dell'Ufficio Centrale. »

Questa lacuna consisteva nel non essersi data alcuna provvidenza per il caso in cui avvenisse un dissesto fra il governatore ed il Consiglio superiore.

Questa lacuna non si è colmata. Io era tentato a proporvi il modo di colmarla; ma non ho il coraggio di trattenervi troppo a lungo con nuove proposizioni, e me ne astengo. Intanto la lacuna quantunque avvertita rimane. Chi sa se non ve ne saranno delle altre, e ciò non ostante si vorrebbe che fino alla fine del secolo voi non poteste accostar la vostra mano a quest'arca santa degli statuti.

Vi saranno lacune ma non potranno colmarsi. No: ho detto male. Potranno colmarsi quelle che sarà interesse degli azionisti di far colmare; ma a quelle che interessano lo Stato od il pubblico penseranno i posteri nel secolo avvenire.

Presidente. Il signor Ministro ha chiesto che si fosse data la priorità nella votazione all'art. 4, al che assente il signor Senatore Scialoja proponente dell'emendamento.

Senatore Ceppl. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppl. Ho sentito con piacere che il Ministro delle Finanze, il quale è forse più interessato in questa parte di quello che lo sia il Ministro d'Agricoltura e Commercio, ha dichiarato che non intende essere obbligato al fare accettare i biglietti della Banca dalle casse dello Stato.

Io non farò dunque più parola a questo riguardo per cui si veniva veramente a dimezzare il corso legale dei biglietti, locchè io non credevo conveniente di fare per legge. Dico per legge giacchè a mio credere dovrebbe essere sottinteso che per mezzo di circolare il Ministro delle Finanze possa autorizzare in via amministrativa l'accettazione dei biglietti nelle casse dello Stato.

Ora l'emendamento che viene proposto porterebbe che il Governo del Re è autorizzato ad ordinare il ricevimento dei biglietti nelle casse dello Stato.

Mi pare che questa forma possa implicare che emani un Decreto reale il quale sarebbe autorizzato dal potere legislativo. Siccome vedrei veramente poca differenza fra la legge e questo Decreto reale, io preferirei che si dicesse, il Ministro delle Finanze può consentire il ricevimento dei biglietti della Banca.

Io credo poi che basterebbe anche, se il Senato lo credesse conveniente, consentire con o senza un ordine del giorno, che dal signor Ministro si autorizzerebbe questo ricevimento, perchè venne esso già autorizzato per circolare, ed io credo che non si sia fatto cosa meno conforme al disposto della legge, onde basterebbe il riconoscere in qualche modo non essersi fatto cosa meno conveniente a questo riguardo. Ora spiegherò la mia opinione con un esempio.

Quando si trattò in Francia dell'emanazione e discussione della legge del 6 giugno 1850, che tolse il corso forzato ai biglietti di quella Banca, vi fu uno dei rappresentanti, certo signor Vidal, che ne venne proponendo un articolo di legge affatto conforme a quello di cui ragioniamo. Il Ministro di Finanze di quel regno vi si oppose dicendo sostanzialmente: è impossibile che voi vogliate obbligare il Ministro di Finanze a ricevere dai debitori di questi biglietti che possono rifiutarsi dai suoi creditori, e impossibile che veniate a dimezzar così il corso legale. Il proposto articolo di aggiunta venne ritirato e rimase inteso in quell'assemblea, come era da tutti senza contrasto riconosciuto, che il Ministro delle Finanze potrebbe in via amministrativa per mezzo di circolare far quella stessa cosa; veramente potrebbe venire il tempo, e spero che non succedere, in cui il Ministro delle Finanze avesse a rinvocare il suo permesso, ed allora conviene che possa rinvocarlo senza farsi egli il promotore per interesse proprio del corso legale in generale; nè si potrebbe fare altrimenti quando i biglietti fossero accorsi in grande quantità alle casse dello Stato, e che i creditori di queste non volessero riceverli, giacchè il Ministro delle Finanze sarebbe appunto nell'a posizione di fare nell'interesse di queste ultime, la misura del corso legale ben prossima a quella del corso forzato.

Ora, quando venisse autorizzato per Decreto reale il ricevimento dei biglietti di Banca nelle casse dello Stato, sarebbe necessario un altro Decreto reale per rinvocarlo, locchè potrebbe richiedere tempo o fare un senso sgradevole, onde io preferirei una semplice mi-

sura amministrativa, di cui il signor Ministro non avrebbe a rendere ragione, evitando altresì una pubblicità che potrebbe anche nuocere allo stabilimento della Banca.

Ora io non intendo veramente di fare una formale proposizione, ma vorrei solamente fare presente che converrebbe sopprimere l'art. 4 del progetto di legge e che rimanesse inteso nel Senato per mezzo di un ordine del giorno, o anche senza un ordine del giorno per l'adesione del signor Ministro delle Finanze ammesso senza contrasto, che sarà in facoltà dello stesso Ministro di Finanze di autorizzare il ricevimento dei biglietti in quelle casse che egli riconosca opportune, oppure tutto al più che facendosi un articolo di legge si dicesse *il Ministro di Finanze può autorizzare*, ma non *il governo del Re*, giacchè questa espressione potrebbe implicare l'emaneazione d'un Decreto reale che si abbia poi da rivocare all'occorrenza con altro Decreto reale; locchè parmi aver dimostrato sarebbe sconvenevole.

Presidente. Prima di dar la parola al Relatore debbo far avvertito l'onorevole Senatore Ceppi, che il Senato delibera sulle leggi, e non può prendere intelligenze di sorta; qualunque intelligenza privata che prendesse sarebbe un uscir fuori e dalle sue istituzioni, e dagli usi parlamentari, ed anche forse dalle convenienze governative.

Senatore Farina, Relatore. Io volevo solamente osservare, che una gran parte dei pericoli cui faceva allusione l'onorevole preopinante, svaniscono alla lettura dell'art. 4, dove è detto che si autorizzano i ricevitori, dove esiste una sede o succursale, a ricevere questi biglietti in pagamento.

Dunque qualunque volta il Ministero abbia bisogno di cambiare questi biglietti, qualunque volta l'amministratore locale abbia bisogno di avere moneta sonante, manda alla cassa della Banca, dove se ne farà il cambiamento; in conseguenza questo gran pericolo di affluenza di biglietti da poter porre in imbarazzo lo Stato mi pare che svanisca dal momento che è il Ministro, e l'amministratore locale possono immediatamente convertirli, ad ogni bisogno dello Stato, in moneta metallica. Io faccio presente questa circostanza affinché il Senato possa tenere in quel calcolo che crederà la proposta dell'onorevole Senatore Ceppi.

Senatore Di Revel. Quanto a me non ho nessuna difficoltà di sostituire all'espressione *il Regio Governo è autorizzato ecc.*, la seguente: *il Ministro di Finanze è autorizzato*; anzi io preferirei quest'ultima, in quanto che appunto l'arma che darei in mano al Governo può avere un'influenza legittima sulla Banca; esso la può esercitare più facilmente, se l'ammissione dei biglietti della Banca nelle casse dello Stato non è che l'effetto di un'istruzione ministeriale. Che se si dovesse emanare per Decreto reale, il quale si avesse poi da rivocare all'occorrenza con altro Decreto reale, questo sicuramente potrebbe a quel momento, dirò così, crear motivi di diffidenza verso la Banca, il che è sempre pericoloso.

Quindi io mi associo alla proposta di sostituire le parole: *Il Ministro di Finanze è autorizzato*, ecc.

Presidente. Il Ministro di Finanze accetta?

Ministro di Finanze. Accetto.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario leggerò l'art. 4 del progetto del Ministero, e poi l'emendamento del Senatore Di Revel.

« Art. 4. I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le casse dello Stato, dove esista una sede o una succursale della Banca medesima. Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre casse dello Stato.

L'emendamento proposto dal Senatore Di Revel ed acconsentito dai due Ministri, sarebbe il seguente:

« Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad ordinare che i biglietti della Banca d'Italia siano ricevuti nelle casse dello Stato. »

Senatore Scialoja. Sarebbe meglio dire: *Il Ministro delle Finanze può....*

Senatore Di Pollone. Farò osservare in ordine a ciò che diceva l'onorevole Relatore, che non vi ha inconveniente a temere in quanto che l'autorizzazione di cui si tratta non avrà luogo che in quelle località ove esistono sedi o succursali della Banca. Ma se si mantiene l'ultimo inciso il quale dice: « Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre casse dello Stato, » la guarentigia che offeriva il Relatore a tranquillare i dubbi che potevano nascere, svanisce affatto.

Ministro delle Finanze. Non credo assolutamente necessario di entrare in questa discussione; bisogna lasciarla all'apprezzamento del Ministro. Del resto, ripeto, che sarà autorizzata in modo che non nascano inconvenienti.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale ha fatto in genere questa osservazione: se il Ministro autorizzerà le casse a ricevere biglietti in altre località, sarà sicuro che in quelle località si possono accettare, e che si è tanto vicini alle località dove ci sono sedi o succursali da poterne facilmente procurare il cambio ad ogni bisogno.

Presidente. Il Senatore Scialoja aveva suggerito di cambiare le parole *è autorizzato* in quella di *può*.

Senatore Di Revel. Accetto.

Presidente. Leggo l'articolo 4 emendato per metterlo ai voti.

« Il Ministro delle Finanze può ordinare che i biglietti della Banca d'Italia siano ricevuti nelle casse dello Stato. »

Se non c'è ulteriore osservazione, lo pongo ai voti.

(Approvato)

Senatore Scialoja. Perché l'articolo da me proposto ha sortito indirettamente il suo effetto, e perchè confido che il Governo, massime s'è nelle mani di Ministri come i presenti, in cui ho piena fiducia, voglia usare dell'arma che il conte Di Revel gli ha posto nelle mani a bene del pubblico interesse, ritiro il mio emendamento.

Presidente. L'emendamento essendo ritirato, passo all'articolo 2, e lo leggo quale sta nel progetto del Ministero.

« Art. 2. Non si potrà apportare modificazione allo statuto, nè prolungare la durata della società oltre il termine stabilito, se non per legge dello Stato. »

Se non si domanda la parola ulteriormente su questo articolo 2 lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.
(Approvato.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA PREDIALE

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta prediale stato già votato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Da atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge.

Interrogo il Senato se intenda che tale progetto, per la sua particolare qualità debba percorrere la via ordinaria dell'esame negli Uffici, e quindi della formazione dell'Ufficio Centrale; ovvero debba darsi alla Commissione di finanze. Credo che la materia sia abbastanza importante per far sì che io debba sottoporre questa osservazione al Senato affinché spieghi il suo avviso al riguardo.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io vorrei provocare dal Senato la deliberazione che questo progetto di legge andasse prima negli Uffici, anziché alla Commissione permanente di finanze, perchè in esso non ha la questione sola di finanze, ma (ciò che mi spiace di dire) vi ha una questione assai più importante, ancora di quella delle finanze. Anzi, io non so se sia o non conferme al regolamento, ma crederei opportuno che la Commissione, la quale, secondo il numero degli Uffici del Senato, come sono costituiti, non potrebbe essere che di cinque membri, fosse composta almeno di dieci, cioè che ciascun Ufficio nominasse ed eleggesse nel suo seno due membri i quali poi uniti formerebbero l'Ufficio Centrale.

Io penso che l'importanza della materia, considerata sotto i vari suoi aspetti, possa consigliare questa misura, se però, come dissi, non è contraria al regolamento.

Domando poi se il regolamento stesso non potrebbe permettere che lo stesso Presidente designasse tale numero di membri. In ogni caso è mia opinione che la Commissione nominata sia composta di più persone, perchè la materia è gravissima, ed è necessario perciò che l'Ufficio Centrale esprima sino ad un certo punto qual sarà il suo avviso.

Presidente. Il Senatore Di Revel chiederebbe che

il progetto segua il corso ordinario degli Uffici, e che quindi si nomini un numero maggiore di commissari a costituire l'Ufficio Centrale.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io non ho che ad invocare il regolamento per corrispondere al concetto del Senatore Di Revel.

Il regolamento provvede decisamente ai casi di leggi gravi, eccezionali, per le quali il numero dei commissari eletti dai cinque Uffici non è sufficiente. Esso stabilisce allora che gli Uffici facciano la loro votazione a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero Corpo del Senato.

Quanto al numero è il Senato che lo debbe determinare. A me sembrerebbe che il numero di nove membri potrebbe essere sufficiente, ed allora verrebbe l'applicabilità del disposto dell'art. 21, il quale dice che si fa per votazione negli Uffici a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero Corpo del Senato. In questo caso, terminato lo spoglio della votazione in ciaschedun Ufficio, i cinque presidenti si riuniscono, e raccogliendo i voti dei cinque Uffici ne fanno lo spoglio generale. Per queste elezioni basta la maggioranza relativa dei voti.

Questo metodo si è già praticato molte volte, e io credo che il Senato non vorrà discostarsi da quanto è disposto dal regolamento stesso. Quindi io mi riassumo dicendo che si faccia questa votazione e che il numero dei membri sia portato a nove.

Presidente. Il Senato ha inteso la proposta del signor Senatore Di Pollone...

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io mi associo tanto più a questa proposta, in quanto che, se non vado errato, siffatto espediente fu già dal Senato adottato quando si trattò della legge dell'istruzione pubblica.

Presidente. Rileggo la parte dell'art. 21 del Regolamento a cui si riferisce questa proposta:

« Il Senato può anche formare Commissioni speciali per l'esame di una o più proposte, procedendo in uno dei modi che seguono, cioè:

» 1. Per votazione fatta negli Uffici a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero Corpo del Senato; in questo caso, terminato lo spoglio della votazione in ciaschedun Ufficio, i cinque presidenti si riuniscono, e raccogliendo i voti dei cinque Uffici, ne fanno lo spoglio generale. Per queste elezioni basta la maggioranza relativa dei voti. »

Si aggiunge a questa proposta quella anche della fissazione del numero che i signori proponenti direbbero di nove membri.

Senatore Sauli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sauli. Mi pare che questa legge abbia una

portata talmente politica, che dovrebbe essere esaminata negli Uffici, anziché andare ad una Commissione...

Presidente. Questo è precisamente ciò che si intenderebbe di fare. Ora...

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Io credo che lo scopo dell'onorevole Di Revel, al quale io mi accost pienamente, sia quello di ottenere una disamina di questo progetto molto approfondita di tutti gli Uffici del Senato. Ora io prevedo che probabilmente, il Senato aggiornandosi per le feste di Pasqua, non si potrà avere quel numero sufficiente dei nostri colleghi per poter dire che questa disamina proceda come noi tutti desideriam; di modo che si finirebbe per nominare semplicemente la Commissione, e così tale discussione sarebbe rimessa a nove membri a vece di soli cinque, e forse non avrebbe tutto quello sviluppo che avrebbe avuto rimandandola alla Commissione permanente di finanze.

Io faccio presente questa mia osservazione perchè il Senato non fu ancora dal nostro signor Presidente interrogato sul giorno in cui intenda aggiornarsi, e domando che si decida sull'aggiornamento prima che sulla proposta dell'onorevole Senatore Di Revel.

Presidente. Se non fossi stato prevenuto dal signor Senatore Di Castagnetto, ed avessi avuto agio di terminare quanto stavo per dire, avrei io stesso domandato al Senato quando intendeva d'aggiornarsi per procedere poi all'esame negli Uffici di questo progetto di legge.

Io credo tuttavia che sia più opportuno di determinare prima la forma in cui si debba questo progetto esaminare, e poi l'aggiornamento, a meno che il Senato stimasse che dovesse l'aggiornamento precedere; ma pare, ripeto, che fissata la forma riesca più facile lo stabilire il giorno in cui debba nuovamente il Senato riunirsi, ed in cui si possa presumibilmente ottenere quel maggior concorso di Senatori che a questo scopo si desidera.

Non essendovi dunque osservazioni in contrario, io comincerò dal mettere ai voti il partito riguardo al modo di procedere per l'esame preliminare di questo progetto di legge, vale a dire la proposta di adottare il numero primo dell'articolo 21 del regolamento con l'aggiunta della fissazione del numero dei commissari a nove.

Chi approva questo partito, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora, se mi permette il Senato, parlerò dell'aggiornamento. Non so quando sarà terminata la discussione di questo progetto di legge, e sono certo che il Senato non vorrà separarsi prima che siamo giunti al termine della discussione e alla votazione del medesimo.

Io dunque proporrei che dopo terminata la discussione e la votazione del progetto di legge sulla fondazione della Banca d'Italia, il Senato si aggiornasse al 12 del venturo mese di aprile.

Se non c'è osservazione in contrario, io propongo il seguente ordine del giorno per l'adunanza del 12 aprile.

A ore 12 meridiane, riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria. Alle ore 2 seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario; seguito della discussione che già ha avuto luogo in Senato e che fu interrotta;

2. Spesa straordinaria per riparazione al palazzo già ducale di Genova;

3. Maggiore spesa per rimborsi all'azienda dei Prestiti in Firenze;

4. Maggiore spesa per la stazione delle ferrovie dello Stato in Genova;

5. Spesa straordinaria per gratificazioni agli agenti del cessato dazio di macinato nelle Marche.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Poichè l'onorevole Presidente ha letto l'ordine del giorno per la prima tornata dopo cessate le vacanze mi occorre di rassegnargli un'osservazione, ed è che gli Uffici scadono per cui sarebbe opportuno, prima di dar passo all'ordine del giorno che ha letto teste, di fare l'estrazione e la costituzione degli uffici medesimi; quindi martedì 12, ci sarebbe per prima cosa quella della costituzione degli uffici.

Presidente. Ho detto che il Senato non si sarebbe aggiornato prima che sia terminata questa discussione; così pare prima che ci separiamo e farà l'estrazione degli uffici, e potranno anche costituirsi immediatamente.

Se non c'è osservazione, è dunque inteso che l'ordine del giorno rimane fissato nella anzidetta conformità.

Passiamo all'articolo 5 del progetto di legge ministeriale.

« Nessuna altra società può essere autorizzata ad emettere biglietti al portatore se non per legge. »

Rammenta il Senato che l'articolo 3 è già stato votato ieri.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ieri dissi che all'art. 5 avrei presentato un'altra redazione più semplice, ed è questa:

« Nessuna altra Banca di circolazione potrà essere istituita se non per legge. »

Se l'Ufficio Centrale non ha difficoltà passerai quest'articolo al banco della Presidenza.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale accetta.

Senatore Scialoja. La nuova combinazione del si-

guor Ministro mi suggerisce un'osservazione che lo sottometto a voi medesimi.

Egli è vero che nella legge nostra (non so precisamente in quale, vi è un articolo simile a quello che egli vorrebbe qui letteralmente riprodurre; un articolo nel quale si parla di Banche di circolazione.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Nella legge 9 luglio 1851.

Senatore Scialoja. Io però farei mettere al signor Ministro che dopo i progressi fatti nelle forme delle carte di credito dal 1850 al 1861, quella forma che egli propone potrebbe forse superare l'intenzione sua e la nostra.

Oggi, come egli sa meglio di me, sorge un nuovo biglietto, una nuova carta che è lo *check* al portatore senza determinazione di scadenza, e molti anzi pensano che potesse andarsi al di là e trovar qualche forma di carta di circolazione, la quale possa avere tutti i vantaggi dello *check* a portatore e divenir nel tempo stesso proficua di qualche interesse.

Insomma è questa una materia intorno a la quale oggi si studia e si lavora molto; sicchè forse potrà trovarsi qualche forma nuova di carta di circolazione, la quale o possa essere un succedaneo più o meno efficace del biglietto di Banca od essere compagna di questo biglietto per aiutare la circolazione e divenire essa medesima carta di circolazione.

Ora immaginando una Banca la quale non potendo emettere biglietti di Banca, come l'ha fatto egregiamente l'Ufficio Centrale, volesse però attendere ad altre operazioni di Banca e giovarsi di questa nuova forma di titoli che si potrebbero sperimentare utili alla circolazione, ma ad una circolazione di natura speciale e diversa da quella del biglietto di Banca; io non vorrei che fosse anche questa circolazione futura inclusa nel concetto generico di Banca di circolazione. Sicchè si potesse dire: voi siete Banche di circolazione, e quindi la vostra costituzione non può essere fatta se non per legge.

Per evitare questa interpretazione troppo ampia che potrebbe avere l'espressione suggerita dal signor Ministro, tanto più che la suggerisce dopo una compilazione sua medesima ed un'altra dell'Ufficio Centrale che determina meglio il concetto, io lo preferirei di ritirare questa mia proposizione, perchè, ripeto, potrebbe cadere al di là delle sue intenzioni, e lo esorterei a contentarsi invece dell'articolo come l'aveva compilato l'Ufficio Centrale, perchè realmente oggi tutti intendiamo che cosa sia il biglietto di Banca ma domandiamo non si sa più se si debba o non chiamare solamente Banca di circolazione la Banca che emette il biglietto che oggi è considerato come il primo tra i titoli di circolazione o se non si possa dare con ragione questo titolo ad altre Banche di sconto o di anticipazione che si servano di qualche altro succedaneo del biglietto, il quale diventi carta di circolazione.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Prima di tutto se mi permette, legga l'articolo dell'Ufficio Centrale perchè il signor Senatore Scialoja propone d'attenerci a questo articolo.

L'Ufficio contrappone all'articolo 5 del Ministero il seguente:

« Nessun'altra società può essere autorizzata ad emettere biglietti di Banca se non per legge. »

La parola è al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La questione è meramente di redazione, non di sostanza; appunto perchè avevo veduto che l'articolo 5 del progetto del Ministero era stato mutato dall'Ufficio senz'altra intenzione che quella stata annunciata dall'onorevole Scialoja, cioè di non far cadere un equivoco sull'uso di quei titoli in carta che oggi si generalizzano oltre il biglietto di Banca, io avevo creduto di suggerire la forma già usata nel 1850, di *Banca di circolazione*, come formola che tutti oggi conosciamo e possiamo rettamete definire.

Io credevo dunque di arrivare a quello che desidera l'onorevole Scialoja, ma se momentaneamente si mette in dubbio la forza di questa frase, siccome non è questione che di redazione, sono dispostissimo a riprendere la redazione prima.

Desidero almeno che l'Ufficio dica se tiene alla sua redazione o se preferisce l'altra.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'Ufficio Centrale è alquanto incoerente; la ragione della giurisprudenza, dell'uso invalso giustificava la redazione dell'onorevole signor Ministro.

Stando però all'interpretazione possibile sarebbe quasi giustificata la redazione proposta dall'onorevole Scialoja; veramente fra i *checks* ed i biglietti di Banca c'è una differenza essenziale, ed è che il *check* è tratto da una persona e pagabile da un'altra, mentre invece il biglietto di Banca è sempre la Banca che lo trae e che lo deve pagare, dunque vi è veramente tra l'una cosa e l'altra una differenza essenziale.

Forse per maggior chiarezza preferirei ancora la dicitura *Biglietti di Banca*.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non insisto.

Presidente. Dunque il Ministro accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Leggo l'articolo 5 dell'Ufficio per metterlo ai voti.

« Nessun'altra società può essere autorizzata ad emettere biglietti di Banca se non per legge. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia e coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o fal-

sificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali del Regno contro i falsificatori di false monete d'oro e d'argento. »

Accetta il signor Ministro la redazione dell'Ufficio Centrale?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto: la variazione non porta che sull'aggiunta delle parole *del Regno*.

Presidente. Leggo l'articolo 6 per metterlo ai voti.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io temo che quest'articolo 6 nella applicazione possa dar luogo a qualche dubbio assai importante, che sia necessario di eliminare con variare le ultime parole di quest'articolo anche per un altro scopo che spiegherò.

È detto in esso articolo che i falsificatori dei biglietti della Banca d'Italia, e quelli che introducessero questi biglietti falsi nello Stato e li spendessero, saranno puniti colle pene stabilite dalle leggi penali del Regno contro i fabbricatori di false monete d'oro e di argento. Ora, egli è certo che a termini delle leggi penali le pene sono diverse pel caso che si tratti di falsificazione di monete dello Stato, e di fabbricazione di monete estere. Può essere perciò dubbio a quale di queste pene voglia riferirsi questo art. 6.

Si dirà senza dubbio che si deve intendere che vogliono applicarsi le pene stabilite dalla legge contro i fabbricatori di false monete dello Stato, dacchè si tratta di biglietti della Banca d'Italia. Io sarei pure di questo avviso. Senonchè siccome le pene contro i fabbricatori delle monete estere sono minori, potrebbe accadere che i tribunali applicassero di preferenza queste ultime pel principio universalmente ricevuto che nel dubbio deve sempre applicarsi la minore pena.

D'altra parte siccome tanto nel Codice penale del 1859 che è in vigore in tutto il Regno (salvo in Toscana), quanto in quello della Toscana vi sono pene stabilite contro i falsificatori della carta di credito considerata come moneta, le quali pene sono minori di quelle comminate contro i fabbricatori di false monete d'oro e di argento; io non vedrei perchè quando si tratta di falsificazione di biglietti di Banca che non sono nè possono essere altro che carte di credito considerate come moneta si dovranno applicare le pene stabilite contro i fabbricatori delle monete d'oro e d'argento.

Propongo perciò il seguente emendamento, cioè che dopo le parole *leggi penali*, si dica « contro i falsificatori delle carte di credito considerate come moneta. »

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Farina, Relatore. Le obiezioni mosse dall'onorevole preopinante vertono su due punti: il primo circa all'applicazione della legge relativa alla punizione dei falsificatori dei biglietti. Relativamente a questo è occorsa nella stampa una trasposizione; invece di dire: incorrono nelle pene stabilite dalla legge penale del

Regno, le parole *del Regno* vanno in fondo dell'articolo, e si dirà: contro i falsificatori delle monete d'oro e d'argento del Regno.

Una seconda obiezione era mossa relativamente all'applicazione della sanzione penale che si deve fare ai trasgressori della legge, cioè se si debba applicare ad essi la legge, la quale condanna coloro che fabbricano false monete d'oro e d'argento, ovvero applicare la legge la quale si applica a coloro i quali falsificano carte dello Stato, come cedole del Debito pubblico e simili.

Questa questione venne esaminata in seno all'Ufficio Centrale, ma esso preferì di pareggiarli a quelli che falsificano le monete d'oro e d'argento, anzi che a quelli che falsificano i titoli di credito. Nella circolazione dello Stato il biglietto è un surrogato del denaro metallico.

Tenuto quindi di mira lo scopo a cui serve l'oggetto falsificato, si è creduto più opportuno il pareggiare la falsificazione dei biglietti di Banca alla falsificazione delle monete d'oro e d'argento, che il pareggiarla alla falsificazione di altri titoli di credito dello Stato.

Per quanto la materia colla quale questi titoli di credito sono costituiti sia identica nel biglietto di Banca come nella cedola, lo scopo essendo decisamente diverso, si è creduto trovare maggiore analogia fra la moneta ed il biglietto di Banca che non fra questo e la cedola dello Stato.

Per questi motivi l'Ufficio ha creduto di conservare le disposizioni che si trovavano nella proposta ministeriale e che pareggiavano i falsificatori dei biglietti di Banca ai falsificatori di falsa moneta d'oro od argento dello Stato.

Mi venne da un onorevole Senatore or ora fatta osservare una circostanza della quale pare opportuno il tener conto, ed è la seguente, l'articolo 6 dice: « I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero dall'estero, o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro i fabbricatori di false monete d'oro e d'argento: » pare che qui dovrebbero essere pareggiati non solo i fabbricatori dei biglietti falsi coi fabbricatori della moneta falsa, ma altresì quelli che fanno uso dei biglietti falsi, con coloro che fanno semplicemente uso di falsa moneta; quindi sarebbe opportuno variare la frase in questo modo: « questi falsificatori, e coloro che si servono di biglietti falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano, o fanno uso di falsa moneta d'oro e d'argento del Regno. » A questo modo si avrebbe la stessa distinzione fra i fabbricatori di biglietti falsi e quelli che ne fanno uso, che si ha fra i fabbricatori di moneta falsa e quelli che scientemente ne fanno uso.

Senatore Lauzi. Se me lo si permette, io suggerirei di aggiungere una sola parola.

Presidente. Prima di darle la parola, debbo interrogare il Senatore De Foresta se persiste nel suo emendamento.

Senatore **De Foresta**. Io vi persisto con una modificazione che si rende necessaria in seguito alla dichiarazione fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e che spiegherò.

Presidente. Abbia la bontà di formularlo. La parola intanto è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. L'idea or ora emessa dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale era venuta in mente a me pure, e son lieto di essere stato prevenuto; parmi però che a rendere più chiara l'espressione della legge, si potrebbero aggiungere le parole: *che ne fanno uso dolosamente*. Queste sono le parole precise usate nel Codice penale.

Presidente. Prima di tutto io debbo interrogare il Senato se intende appoggiare la proposta fatta dal Senatore De Foresta.

Il Senatore De Foresta propone il seguente emendamento all'articolo 6, cioè aggiungere dopo le parole: *dalle leggi penali le seguenti: contro quelli che fabbricano o fanno uso di carte di credito pubblico equivalenti a moneta*.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.

(Appoggiato.)

Senatore **Farina**, *Relatore*. Evidentemente questo articolo verrebbe a dire: « Saranno puniti come quelli che falsificano i biglietti di Banca » perchè di carta non c'è che il biglietto di Banca che faccia l'ufficio di moneta.

Senatore **De Foresta**. Due erano le mie obiezioni contro l'art. 6.

La prima era, che questo articolo lasciava in dubbio se si volessero applicare le leggi penali per la fabbricazione o introduzione o spendita delle monete d'oro e d'argento dello Stato, ovvero le leggi penali per la fabbricazione delle monete estere.

La seconda era, che quando fosse positivo, che si volessero applicare le pene stabilite per la falsificazione delle monete dello Stato, questa pena sarebbe esorbitante, ed in contraddizione alle leggi penali vigenti in tutto il Regno compresa anche la Toscana.

La prima osservazione non ha più luogo dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che vi sia stata una inavvertente trasposizione delle parole del Regno, e che si sia voluto dire che si applicheranno le pene stabilite contro i fabbricatori di false monete del Regno.

Ma rimane la seconda, la quale io credo che sussista sempre non ostante la risposta data dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Si dice infatti da esso signor Relatore che l'Ufficio Centrale ha creduto dover applicare le leggi che puniscono quelli che fabbricano, introducono o spendono false monete dello Stato, perchè i biglietti di Banca sono considerati più come moneta che come credito e per la facilità colla quale quei biglietti possono essere fabbricati.

Ma io prego il Senato di riflettere che tanto nell'ar-

ticolo 329 del Codice penale del 1859, quanto nell'articolo 228 del Codice penale toscano, che contemplano il reato di falsa fabbricazione di titoli pubblici di credito, si indicano precisamente le carte di credito considerate (noti l'Ufficio Centrale) come moneta. Si è a termini di queste disposizioni penali che fin ora sono stati puniti i falsificatori dei biglietti di Banca.

Or, come mi si vorrà che mentre rimangono in vigore queste disposizioni dei Codici penali vigenti nello Stato, lo stesso reato venga punito colle pene assai più gravi che quei Codici stessi sanciscono contro i fabbricatori di falsa moneta?

E si noti che mentre il Codice penale del 1859 punisce il crimine di fabbricazione di falsa moneta col massimo dei lavori forzati, quello vigente nella Toscana non infligge che la pena corrispondente per 10 anni, cosicchè con riferirsi alle leggi penali contro i fabbricatori di false monete, ne avverrebbe che lo stesso reato sarebbe punito con una enorme disproporzione solo che sia commesso in Toscana piuttosto che nelle altre provincie del Regno. La quale enorme disproporzione non vi è riguardo alle pene contro i falsificatori di carte considerate come moneta.

L'onorevole signor Ministro diceva egli stesso a pagina 24 della sua relazione che se si è determinato a proporre che si applichino ai falsificatori dei biglietti della Banca d'Italia le leggi penali contro i fabbricatori di false monete, lo fu perchè persone competenti, che vennero consultate, dubitarono che l'articolo 329 del Codice penale del 1859 si potesse applicare ai biglietti di Banca, ma pare a me che per prevenire siffatto dubbio, bastasse dichiararlo appunto in questa legge.

Intanto io raccolgo da questa sua dichiarazione che se non si fosse dubitato dell'applicazione della disposizione di esso articolo 329 del detto Codice, il signor Ministro se ne sarebbe accontentato e non avrebbe neppure inserita in questa legge la disposizione dell'art. 6 di cui stiamo ragionando.

Come mai quindi si potrà voler applicare non più le pene che le leggi penali stabiliscono contro i falsificatori della carta considerata come moneta, ma bensì quelle sancite contro i fabbricatori delle vere monete metalliche?

Ammissa la disposizione di questo articolo 6, vi sarà evidentemente una incontestabile contraddizione tra questa legge e gli articoli 329 del Codice penale del 1859 e 228 del Codice penale toscano.

Io persisto pertanto nel mio emendamento.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Dirò una sola parola: altro è avere semplicemente il valore, ed altro avere anche il corso. Ora il biglietto di Banca ha il valore espresso, ed il corso non differente da quello della moneta metallica; per conseguenza credo che si possa mantenere l'articolo come è.

Presidente. Mi pare che l'Ufficio Centrale intenda proporre a quest'art. 6 una qualche modificazione, ed io prego perciò il signor Relatore a dirmi se ciò sia,

ovvero se si debba porre ai voti l'articolo quale è nel progetto.

(Il Relatore si reca al Banco della Presidenza.)

L'Ufficio Centrale modificherebbe la redazione dell'art. 6 in questi termini:

« I contraffattori, o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete d'oro e d'argento del Regno, e fanno scientemente uso delle medesime. »

Persiste il signor Senatore De Foresta nel suo emendamento?

Senatore De Foresta. Persisto.

Presidente. Comincerò dunque dal mettere ai voti l'emendamento del Senatore De Foresta, così concepito.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'art. 6 nella conformità che ho letto.

(Vedi sopra.)

Si deve dire *e fanno*, oppure *o fanno*?

Senatore Farina, Relatore. Si deve dire *o fanno*.

Presidente. Chi approva l'art. 6 con questa correzione, voglia sorgere.

(Approvato.)

Articolo 7.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Siamo convenuti coll'Ufficio Centrale che io ritiro l'articolo 7 ministeriale e l'Ufficio ritira il suo, ed in luogo dell'uno e dell'altro si sostituisce un articolo che ha relazione unicamente al sistema del *Castelletto* toscano.

Senatore Farina, Relatore. In luogo dell'art. 7 si propone il seguente:

« Nulla è innovato nelle provincie toscane a quanto riguarda i diritti della Banca contro i suoi debitori anche non commercianti. »

Presidente. Ha inteso il Senato che il signor Ministro e l'Ufficio Centrale ritirano ciascuno per la sua parte gli articoli che erano proposti, ai quali è sostituito il seguente articolo:

« Nulla è innovato nelle provincie toscane a quanto riguarda i diritti della Banca contro i suoi debitori anche non commercianti. »

Se non si domanda la parola su questo articolo, lo porrò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 8. Non è permesso in nessun caso apporre sequestro o altro vincolo qualunque sulle somme depositate alla Banca in conto corrente. »

(Approvato.)

« Art. 9. La Banca assume l'obbligazione di fare alle

Finanze dello Stato anticipazioni sino alla somma di quaranta milioni di lire con deposito di titoli di fondi pubblici o del Banco del Tesoro, all'interesse del 3 0/0 all'anno. L'anticipazione di quindici milioni di lire dovrà farsi a richiesta; per gli altri venticinque milioni di lire dovrà esser dato avviso preventivo di due mesi almeno.

« Nel caso che la Banca abbassasse l'interesse per le anticipazioni al disotto del 3 0/0, lo Stato godrà di questo beneficio.

« I due milioni di lire toscane ritenuti dal cessato Governo toscano in garanzia dei Ligetti ricevuti in pagamento nelle Casse erariali ai termini del Decreto Leopoldino del 8 luglio 1857, saranno dal Tesoro rimborsati alla Banca. »

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Se il signor Cataldi lo proporrei alla fine di questo articolo, alle parole *saranno dal Tesoro rimborsati alla Banca*, di aggiungere *alla Banca d'Italia*.

Presidente. Il signor Senatore Cataldi propone di aggiungere *alla Banca d'Italia*.

Se non ci sono osservazioni in contrario, metto ai voti l'articolo 9 con questa aggiunta.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Come il Senato vede, siamo vicini al termine della legge, ma non converrebbe che nessun Senatore si astenesse perchè facilmente mancherebbe il numero legale per votare il complesso.

« Art. 10. La Banca oltre le tasse generali comuni a tutte le società anonime pagherà annualmente allo Stato, a titolo di tassa di bollo, l'annuo diritto di centesimi cinquanta per ogni mille lire di biglietti e mandati in circolazione, da calcolarsi sulla circolazione media avverata nell'anno precedente. Il pagamento sarà fatto in due rate eguali nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno.

« La somma dovuta sui Ligietti che hanno circolato nel primo dell'anno, sarà pagata nel gennaio dell'anno seguente. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Non si è provveduto nella legge ad un caso certamente importantissimo, e senza provvederci non si potrebbe mai cominciare ad attuare la legge, poichè non l'abbiamo detto che le assemblee locali e le assemblee generali debbono essere composte di azionisti i quali sono iscritti i primi nella sede da tre mesi, i secondi in qualunque registro della società da tre mesi, e d'aver altre condizioni che è impossibile che abbiano gli azionisti che debbono comporre le prime assemblee generali e le prime assemblee locali, poichè senza assemblee locali, non ci saranno Consigli, senza Consigli, non ci saranno deputati al Consiglio superiore, senza Consiglio superiore non ci sarà amministrazione.

• Dunque io proporrei di dire: con Decreto reale sarà provveduto al modo di convocare per la prima volta le assemblee locali e le assemblee generali e alle condizioni che debbono adempiere gli azionisti per esserci ammessi.

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

• Senatore Farina, *Relatore*. L'osservazione fatta dal preopinante è molto giusta, ma essendo, come parmi, una disposizione transitoria, la potremo mettere in ultimo.

Intanto se il signor Presidente vuole mettere ai voti l'art. 10...

Presidente. Rileggerò l'art. 10 per porlo ai voti. (Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo 10 si alzi. (Approvato.)

« Art. 11. Pel rimborso alle finanze dello Stato della spesa occorrente per gli stipendi dei Governatori e dei Vice-Governatori della Banca, dovrà la società versare, a semestri anticipati, nelle casse governative, la complessiva somma di lire centomila. »

(Approvato.)

Art. 12....

Accetta il signor Ministro la redazione dell'Ufficio Centrale?

Ministro di Agricoltura e Commercio Accetto.

Presidente. Leggerò dunque l'articolo 12 dell'Ufficio Centrale.

« Art. 12. L'Ufficio della contabilità centrale presso il Consiglio superiore formerà ad ogni quindicina una situazione complessiva della Banca d'Italia secondo i conti chiusi simultaneamente il sabato precedente tanto dalle sedi quanto dalle succursali.

• Tale situazione, sottoscritta dal Governatore verrà trasmessa al Ministro d'Agricoltura e Commercio per essere pubblicata nel giornale ufficiale del Regno. »

(Approvato.)

« Art. 13. Gli attuali impiegati della Banca toscana a nomina regia passano al servizio della nuova Banca, conservando i diritti d'impiegati governativi. »

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 14 ed ultimo.

« Con Decreto reale sarà provveduto al modo di convocare per la prima volta le assemblee locali e l'assemblea generale, ed alle condizioni che debbono adempiere gli azionisti per esservi ammessi. »

Senatore Giovanola, Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Ricordo al Senato che ha votato l'articolo 71 dello statuto in questi termini:

« Il presente statuto andrà in vigore dal giorno che sarà stabilito dalla legge approvativa del medesimo, e contemporaneamente cesseranno, ecc. »

Siamo al termine della legge e non abbiamo ancora provveduto circa questa riserva; crederei perciò che negli articoli transitorii si dovesse dare al Governo la facoltà di fissare il giorno in cui andrà in attività la nuova Banca, non potendosi fare altrimenti, perchè ci vogliono lavori preparatorii, e la legge non potrebbe fissare il giorno determinato quando la nuova Banca possa attuarsi.

Senatore Farina, *Relatore*. L'osservazione è giusta, e, se il Senato credesse, si potrebbe adottare una disposizione analoga a quella che venne stabilita nella legge del Belgio, che è del tenore seguente:

« L'installation de la Banque nationale aura lieu dans les 6 mois de la publication de la présente loi. »

(Il Relatore concerta un articolo che reca al Banco della Presidenza.)

Presidente. Leggerò le due proposte, quella del Senatore Scialoja e quella dell'Ufficio Centrale formulate in due articoli che prenderebbero i numeri 14 e 15.

L'articolo 14 è stato proposto dal Senatore Scialoja ed accettato dall'Ufficio Centrale.

Eccone i termini:

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo 14, voglia sorgere.

(Approvato.)

L'articolo 15 è stato proposto dall'Ufficio Centrale dietro l'eccitamento del Senatore Giovanola.

Eccone i termini:

« L'attuazione della Banca avrà luogo col primo giorno del semestre che terrà dietro a quello della pubblicazione della presente legge. »

Chi approva quest'articolo 15 ed ultimo del progetto, sorga.

(Approvato.)

Si procederà all'appello nominale per squittinio segreto, e dopo si procederà all'estrazione degli Uffici.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	84
Favorevoli	77
Contrari	7
Si astenne	1.

(Il Senato approva.)

Si procede ora all'estrazione degli Uffici, che rimangono composti come segue:

UFFICIO I.

Pernati	Chiesi
Serra Francesco	Piazzoni
Montanari	Benintendi
Gamba	Mameli

Colonna Gioachino	Piria
Salmour	Monti
Cadorna	Demonte
Pallavicino-Mossi	Breme
Martinengo Leopardo	Ridolfi
Arnulfo	De Ferrari Domenico
Giovanola	Linati
Serra Domenico	Serra Francesco Maria
Gioia	Natoli
Di Pollone	Mazara
Menabrea	D'Azeglio
Manzoni T.	S. A. R. il Princ. Eugenio
Bevilacqua	Massa Saluzzo
Cotta	Porro
Ghiglini	Lambruschini
Siotto-Pintor	Pepoli
Imperiali	Torremuzza
Della Rovere	Musio
Nazari	De Sauget
Simonetti	Notta

UFFICIO II.

Conelli	Ceppi
Colonna Andrea	Vesme
Di Negro	Marliani
Ricci	Balbi-Piovera
Cibrario	Di Giacomo
Guardabassi	Di S. Marzano
Prinetti	Poggi
Roncaldi Francesco	Lella
Pandolfina	Cesarò
Matteucci	D'Angennes
Bolmida	Sella
Merini	Torelli
Regis	Baracco
Sauli Francesco	Casati
Galvagno	Calabiana
Vacca	Paternò
Piazza	Varano
Castelli Michel Angelo	Imbriani
Pavese	Oneto
Arese	Prudente
De Gasparis	Pizzardi
Pallieri	Di Fondi
Quaranta	D'Affitto
Martinengo Giovanni	Valerio

UFFICIO III.

Di Revel	Della Ghepardesca
Sismonda	Caveri
Arrivabene	Manna
Pallavicini Fabio	Scialoia
Alfieri	Sauli Ludovico
Paleocapa	Duchoqué
Darando Giacomo	Del Giudice

Cataldi	Gualterio
De Castilia	Villamarina
Balbi-Senarega	Scovazzo
Cantù	Strongoli
De Gori	Mauno
Melegari	Montezemolo
Marzucchi	Carradori
Serra Orso	Panizza
Quarelli	Camozzi
Di Laconi	Doria
Riva	Gallina
Capone	Niutta
Malvezzi	Boviuo
Irelli	Di Nociglia
Fanti	Della Verdura
Pallavicino Trivulzio	Gianotti
Di S. Giuliano	

UFFICIO IV.

Miglietti	Durando Giovanni
Vigliani	Pastore
Spinola	Nigra
Mosca	Dabormida
Spada	Bellelli
Amari Professore	Ferrigni
Sappa	Centofanti
Belgioioso	Della Bruca
Desambrois	Deferrari Raffaele
Salvatico	Lo Schiavo
Bona	Di S. Elia
Ambrosetti	Avossa
Gravina	Acquaviva
Strozzi	Dragonetti
Pasolini	Sforza
Ferretti	Gozzadini
Oldofredi	Pallavicini Ignazio
Farina	Elena
Castelli Edoardo	Tanari
Melodia	Di S. Cataldo
Araldi	Gallotti
Capriolo	Antonacci
Castagnetto	Torrearsa
Cambray-Digny	

UFFICIO V.

Di S. Martino	D'Adda
Scacchi	Pinelli
De Foresta	Di Sonnas
Amari Conte	Ricotti
Moscuzza	Della Rocca
Biscaretti	Marsili
De Gregorio	Taverna
Colla	S. Vitale

TORNATA DEL 21 MARZO 1864.

Borghesi
Coppola
Mansoni Alessandro
Dalla Valle
Meuron
Lauzi
Moris
Stara
Longo

Colobiano
Andiffredi
Corsi
Beretta
Gagliardi
Torrigiani
Gonnet
Correale
Genoio

Giorgini
Puccioni
Roncalli Vincenzo
Carbonieri
Pareto
Di Campello
Borromeo

Fenzi
Sagarriga
Lechi
Bonelli
Saluzzo
Chigi

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).